



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati

Antonello COLOSIMO	Presidente (Relatore - Estensore)
Costantino NASSIS	Referendario (Relatore)
Antonino GERACI	Referendario (Relatore)
Francesca ABBATI	Referendario (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2024 e dei conti ad esso allegati per come approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 394 del 30 aprile 2024 e trasmesso dalla Presidente della Regione Umbria il 6 maggio 2025, successivamente emendato con D.G.R. n. 649 del 25 giugno 2025;
VISTI gli articoli 5, 81, 97, 100, 103, 111, 117 e 119 della Costituzione;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;
VISTA la legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, in particolare, gli articoli 9, 10 e 12;
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio

decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare il comma 5 dell'art. 1, a mente del quale il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del T.U. di cui al R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge della Regione Umbria 28 febbraio 2000, n. 13, di disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione;

VISTO lo Statuto della Regione dell'Umbria approvato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 e ss.mm.ii.;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 9 del 26 marzo 2013 e n. 14 del 15 maggio 2014;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 7 del 14 giugno 2013;

VISTA la nota del Presidente della Corte dei conti n. 1250 del 15 maggio 2018, avente ad oggetto *“Procedure per lo svolgimento dell'attività istruttoria e dell'udienza del giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione/provincia autonoma, per l'esercizio 2017”*;

VISTO il *“Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) 2024-2026”* approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione 22 ottobre 2024, n. 422;

VISTA la legge della Regione dell'Umbria 22 dicembre 2023, n. 17, *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2024)”*;

VISTA la legge della Regione dell'Umbria 22 dicembre 2023, n. 18, *“Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026”*;

VISTA la legge della Regione dell'Umbria 1° agosto 2024, n. 12, di *"Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali"*;

VISTO il *"Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026"* (ex 39, comma 10 del d. lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 32 della l.r. n. 13/2000), approvato con D.G.R. n. 1382 del 21 dicembre 2023, e il *"Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 assestato"* approvato con D.G.R. n. 767 del 1° agosto 2024;

VISTA la D.G.R. n. 307 del 2 aprile 2025 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 4 del 14 maggio 2024;

VISTA la D.G.R. n. 394 del 30 aprile 2025, con la quale la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge, avente per oggetto *"Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2024"* e la *"Relazione"* che lo accompagna, inviata dalla Regione con nota n. 2025-0086631 del 6 maggio 2025 (registrata al n. 1200);

VISTA la D.G.R. n. 649 del 25 giugno 2025, avente ad oggetto *"Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2024. Sostituzione dell'allegato T e integrazione dell'allegato X alla delibera n. 394 del 30.04.2025. Emendamento atto consiliare n. 151 del 05.05.2025"*, inviata dalla Regione con nota n. 2025-0126846 del 27 giugno 2025 (registrata al n. 1851);

VISTO il parere al *"Rendiconto generale dell'Amministrazione Regionale per l'esercizio finanziario 2024"*, allegato al verbale n. 7 del 21 maggio 2025;

VISTA la decisione 147/2024/PARI di pari data con la quale il Collegio ha parificato il rendiconto generale della regione Umbria per l'esercizio 2023 ad eccezione del capitolo di spesa 2490 e conseguenti effetti, in relazione al quale ha sospeso il giudizio, rinviando a separato provvedimento la proposizione, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei termini di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale 1° agosto 2024, n. 12, e disposizioni correlate;

VISTA l'Ordinanza n. 3/2025/PARI, depositata in data 15 gennaio 2025, con la quale la Sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge della regione Umbria 1° agosto 2024, n. 12, nonché dell'art. 1 della legge della regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18, *"Bilancio di previsione della Regione*

Umbria 2023-2025", nella parte in cui ha confermato l'applicazione di tale disposizione anche nell'esercizio finanziario 2023, in riferimento alle seguenti disposizioni: art. 117, secondo comma, lett. e); art. 117, secondo comma, lett. m) e 32 Cost; artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Costituzione, attualmente pendente;

VISTE le note istruttorie trasmesse ed i correlati riscontri pervenuti dalla Giunta regionale; VISTA la deliberazione n. 113/2025/PARI assunta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025, con la quale la Sezione - con riferimento alle modalità di finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) per l'anno 2024, con particolare riguardo ai capitoli di spesa 02490_S e 04821_S - in ossequio ai principi enucleati dalla pronuncia 14 maggio 2024, n. 4, delle Sezioni riunite in speciale composizione, ha ritenuto di sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, Procura regionale e Regione, con riguardo, in particolare, sia al richiamo contenuto nella nuova formulazione della legge regionale n. 9/1998 ai livelli dei LEPTA riconducibili ai LEA operata dall'Amministrazione, sia alla quantificazione della spesa con la tecnica del cosiddetto "tetto di spesa";

VISTA la nota di questa Sezione n. 1821 del 20 giugno 2025 con la quale è stata inviata alle parti, Regione Umbria e alla Procura regionale della Corte dei conti, la minuta di relazione, allo stato dell'istruttoria, contenente le osservazioni dei magistrati relatori sui singoli aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale dell'esercizio 2024;

VISTA la nota prot. n. 2025-0125948 del 26 giugno 2025 (registrata al n. 1835), con la quale la Regione ha fornito riscontro alla deliberazione n. 113/2025/PARI, inviata alla Procura regionale con nota prot. n. 1838 del 27 giugno 2025;

VISTA la nota della Procura regionale prot. 0001031 del 26 giugno 2025 (registrata al n. 1834) con la quale sono state trasmesse "Note" del Procuratore regionale in relazione alla deliberazione n. 113/2025/PARI, inviate alla Regione Umbria con nota prot. n. 0001837 del 27 giugno 2025;

VISTA la nota della Regione Umbria prot. n. 2025-0126846 del 27 giugno 2025 (registrata al n. 1851), con la quale sono state formulate precisazioni e resi chiarimenti alle osservazioni contenute nella predetta minuta di relazione;

VALUTATI gli esiti dell'attività istruttoria in ordine alla verifica delle poste finanziarie e patrimoniali contenute nel rendiconto generale della Regione e nei conti ad esso allegati;

UDITI, nell'adunanza camerale del 4 luglio 2025, convocata dal Presidente della Sezione regionale di controllo con ordinanza n. 27 del 18 giugno 2025, i rappresentanti della

Regione dell'Umbria ed il Procuratore regionale, Presidente Antonietta Bussi;
VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 126/2025/PARI con la quale si è dato atto della definizione del contraddittorio;
VISTO il decreto n. 1 del 4 luglio 2025 con il quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha fissato l'udienza per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria - esercizio finanziario 2024, per il giorno 10 luglio 2025, alle ore 11:00;
VISTA la requisitoria della Procura regionale per l'Umbria inviata in data 8 luglio 2025, registrata al protocollo n. 2020 del 9 luglio 2025, con la quale l'Organo requirente concludeva chiedendo alla Sezione regionale di controllo, *"di pronunciare la parificazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2024, con esclusione, integrale o parziale, delle poste relative al capitolo 02490 S, per cui si vorrà valutare la sussistenza dei presupposti per la sospensione del presente procedimento limitatamente alla medesima voce contabile, in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale sulla questione di legittimità di cui all'ordinanza di rimessione n. 31 del 15 gennaio 2025, concernente l'art. 16 della L.R. n. 9 del 1998, nel testo antecedente alla modifica normativa, per il periodo temporale in cui lo stesso ha avuto applicazione"*;
UDITI, alla pubblica udienza del 10 luglio 2025: i relatori, Presidente Antonello Colosimo, Referendario Costantino Nassis, Referendario Antonino Geraci, Referendario Francesca Abbati, il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale, Presidente Antonietta Bussi e la Presidente della Giunta regionale, Ing. Stefania Proietti; con l'assistenza della Dott.ssa Antonella Castellani, in qualità di Segretario verbalizzante.

FATTO

1. La Giunta regionale umbra ha approvato il disegno di legge di Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2024 con D.G.R. n. 394 del 30 aprile 2025 (avente per oggetto *"Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2024"*), trasmessa a questa Sezione con nota n. 2025-0086631 del 6 maggio 2025; il disegno di legge è stato successivamente emendato con D.G.R. n. 649 del 25 giugno 2025 (avente ad oggetto *"Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2024. Sostituzione dell'allegato T e integrazione dell'allegato X alla delibera n. 394 del 30.04.2025. Emendamento atto consiliare n. 151 del 05.05.2025"*), inviata dalla Regione con nota n. 2025-0126846 del 27 giugno 2025.

1.1. L'attività istruttoria della Sezione è stata avviata con nota prot. n. 894 del 31 marzo 2025 cui sono seguite, nei mesi successivi, ulteriori richieste dei Magistrati istruttori: prot.

n. 966 del 10 aprile 2025, prot. n. 1723 del 4 giugno 2025, prot. n. 1732 del 6 giugno 2025, prot. n. 1733 del 6 giugno 2025, prot. n. 1741 del 9 giugno 2025, prot. n. 1743 del 9 giugno 2025. Sono pervenute, a riscontro delle richieste istruttorie, le seguenti note di risposta: prot. n. 2025-0067805 del 4 aprile 2025 (registrata al n. 941); prot. n. 2025-0067892 del 4 aprile 2025 (registrata al n. 942); prot. n. 2025-0072841 dell'11 aprile 2025 (registrata al n. 995); prot. n. 2025-0074216 del 14 aprile 2025 (registrata al n. 1000); prot. n. 2025-0079063 del 22 aprile 2025 (registrata al n. 1068); prot. n. 2025-0086631 del 6 maggio 2025 (registrata al n. 1200); prot. n. 2025-0104672 del 3 giugno 2025 (registrata al n. 1713); prot. n. 2025-0104974 del 3 giugno 2025 (registrata al n. 1714); prot. n. 2025-0104977 del 3 giugno 2025 (registrata al n. 1715); prot. n. 2025-0105810 del 3 giugno 2025 (registrata al n. 1718); prot. n. 2025-0110963 del 10 giugno 2025 (registrata al n. 1746); prot. n. 2025-0112234 dell'11 giugno 2025 (registrata al n. 1755); prot. n. 2025-0112518 dell'11 giugno 2025 (registrata al n. 1763); prot. n. 2025-0113246 del 12 giugno 2025 (registrata al n. 1770); prot. n. 2025-0114259 del 13 giugno 2025 (registrata al n. 1780); prot. n. 2025-0114491 del 13 giugno 2025 (registrata al n. 1781); prot. n. 2025-0119736 del 19 giugno 2025 (registrata al n. 1813); prot. n. 2025-0120384 del 20 giugno 2025 (registrata al n. 1820).

1.2. Con deliberazione n. 113/2025/PARI, adottata nella camera di consiglio del 17 giugno 2025, la Sezione, con riferimento alle modalità di finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) per l'anno 2024, con particolare riguardo ai capitoli di spesa 02490_S e 04821_S - in ossequio ai principi enucleati dalla pronuncia 14 maggio 2024, n. 4, delle Sezioni riunite in speciale composizione - ha assegnato termine alle parti per depositare memorie, con riguardo, in particolare, sia al richiamo contenuto nella nuova formulazione della legge regionale n. 9/1998 ai livelli dei LEPTA riconducibili ai LEA operata dall'Amministrazione, sia alla quantificazione della spesa con la tecnica del cosiddetto "tetto di spesa".

La Regione Umbria ha depositato memoria con nota n. 2025-0125948 del 26 giugno 2025 (registrata al n. 1835), inviata alla Procura regionale con nota prot. n. 1838 di pari data.

Il Procuratore regionale ha fatto pervenire "Note" al riguardo con nota prot. n. 1031 del 26 giugno 2025 (registrata al n. 1834), inviate alla Regione Umbria con nota prot. n. 1837 del 27 giugno 2025.

1.3. Con nota prot. n. 1821 del 20 giugno 2025, la Sezione ha trasmesso alle parti, la minuta di relazione, allo stato dell'istruttoria, contenente gli esiti delle indagini e le osservazioni dei magistrati relatori sui singoli aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale regionale

dell'esercizio 2024.

La Regione, con nota prot. n. 2025-0126846 del 27 giugno 2025 (registrata al n. 1851) ha formulato precisazioni e reso chiarimenti in merito alle osservazioni contenute nella predetta minuta di relazione.

1.4. Nell'adunanza camerale del 4 luglio 2025 le parti hanno espresso le proprie considerazioni in merito agli esiti degli accertamenti effettuati; il Pubblico Ministero ha quindi, depositato memoria scritta in data 8 luglio 2025.

2. All'odierna udienza, i Magistrati relatori hanno riferito in merito ai principali accertamenti operati ed alle criticità riscontrate nell'esame della gestione contabile regionale nell'esercizio 2024 e dei relativi risultati. La Procura regionale ha sostanzialmente esposto le osservazioni illustrate in memoria, nella quale ha formulato richiesta alla Sezione di parificare il Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2024 *“con esclusione, integrale o parziale, delle poste relative al capitolo 02490 S, per cui si vorrà valutare la sussistenza propria dei presupposti per la sospensione del presente procedimento limitatamente alla medesima voce contabile, in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale sulla questione di legittimità di cui all'ordinanza di rimessione n. 31 del 15 gennaio 2025, concernente l'art. 16 della L.R. n. 9 del 1998, nel testo antecedente alla modifica normativa, per il periodo temporale in cui lo stesso ha avuto applicazione”*. La Presidente della Giunta regionale è intervenuta illustrando gli esiti della gestione 2024 e, relativamente alla questione A.R.P.A. ha riferito, tra l'altro, che l'Amministrazione *“ha avviato un percorso volto a seguire le condivise indicazioni fornite dalla Corte e a disimpegnare progressivamente il bilancio sanitario regionale rispetto alle spese dell'ARPA [e che] nell'annualità 2024 è stato compiuto un primo passo: la Regione Umbria ha approvato la legge che prevede un nuovo meccanismo di finanziamento dell'ARPA, riconoscendo finanziabili solo i LEPTA riconducibili a LEA. In assenza di un apposito disposto normativo, che l'Amministrazione attende, ciò è stato effettuato sulla base di una valutazione e una prassi condivisa anche con altre regioni. [...] sottolinea che vogliono sgomberare il campo da eventuali equivoci; condividono appieno l'esigenza, sottolineata dalla Corte, di un intervento normativo a livello nazionale capace di garantire uniformità e chiarezza in materia, e a tal proposito riferisce che si sono già attivati presso la Conferenza delle Regioni affinché venga proposta una norma nazionale che definisca ambiti di competenza in materia. Parimenti, riferisce che intendono portare la questione all'attenzione dei Ministeri competenti. Ovviamente – ricorda [...] – la decisione della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla precedente norma regionale, rappresenterà la pietra miliare dell'azione regionale per i bilanci di cui sono responsabili”*.

5. Si riportano di seguito le risultanze (esprese in euro) del conto del bilancio e dei principali prospetti allegati, nonché del conto economico e dello stato patrimoniale:

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DI COMPETENZA - ENTRATE

Entrate		Accertamenti	Riscossioni di competenza	Residui di competenza
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.246.761.546,94	1.883.366.689,56	363.394.857,38
Titolo 2	Trasferimenti correnti	250.432.868,04	123.001.100,37	127.431.767,67
Titolo 3	Entrate extratributarie	158.359.008,82	55.667.530,32	102.691.478,50
Titolo 4	Entrate in conto capitale	205.856.572,66	101.837.211,52	104.019.361,14
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	32.739.073,56	1.537.572,21	31.201.501,35
Titolo 6	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	350.886.003,11	350.246.811,48	639.191,63
Totale entrate		3.245.035.073,13	2.515.656.915,46	729.378.157,67

GESTIONE DI COMPETENZA - SPESE

Spese		Impegni	Pagamenti di competenza	Residui di competenza
Titolo 1	Spese correnti	2.585.275.382,33	2.051.295.494,79	533.979.887,54
Titolo 2	Spese in conto capitale	240.268.392,24	115.935.855,31	124.332.536,93
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	38.177.729,74	28.751.251,94	9.426.477,80
Titolo 4	Rimborso prestiti	13.682.919,25	13.682.919,25	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	350.886.003,11	73.668.522,48	277.217.480,63
Totale spese		3.228.290.426,67	2.283.334.043,77	944.956.382,90

GESTIONE RESIDUI

Residui attivi	
originati dalla competenza	729.378.157,67
originati da esercizi precedenti	751.051.072,93
Totale dei residui attivi al 31.12.2024	1.480.429.230,60
Residui passivi	
originati dalla competenza	944.956.382,90
originati da esercizi precedenti	673.943.964,04
Totale dei residui passivi al 31.12.2024	1.618.900.346,94

GESTIONE DI CASSA

	Importi
Fondo cassa iniziale	702.521.844,94
Riscossioni	2.982.413.087,60
Riscossioni da regolarizzare	-
Totale entrate	3.684.934.932,54
Pagamenti	2.985.988.588,89
Pagamenti da regolarizzare	-
Totale uscite	2.985.988.588,89
Fondo di cassa al 31/12/2024	698.946.343,65

Il risultato di amministrazione 2024 è così composto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024				
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2024				702.521.844,94
Riscossioni	(+)	466.756.172,14	2.515.656.915,46	2.982.413.087,60
Pagamenti	(-)	702.654.545,12	2.283.334.043,77	2.985.988.588,89
Fondo cassa al 31 dicembre 2024				698.946.343,65
Residui attivi	(+)	751.051.072,93	729.378.157,67	1.480.429.230,60
Residui passivi	(-)	673.943.964,04	944.956.382,90	1.618.900.346,94
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)			39.286.774,31
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)			117.493.313,39
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024				403.695.139,61

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024:	
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024	403.695.139,61
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2024	190.935.018,11
Accantonamento residui perenti al 31.12.2024	1.480.097,85
Fondo anticipazione di liquidità	25.991.749,25
Fondo perdite società partecipate	1.848.917,44
Fondo contenzioso	34.701.809,42
Fondo rischi di soccombenza canoni concessioni idroelettriche	1.440.931,73
Fondo accantonamento per rischi derivanti da concessione di moratorie	-
Fondi accantonamento per passività potenziali derivanti dalla gestione delle società partecipate	12.055.000,00
Fondo passività potenziali per spese correnti	20.886.953,34
Fondo per regolazioni finanziarie Stato-Regioni	
Accantonamento rischi copertura art. 16, l.r. n. 9/1998	14.213.516,19
Fondo per rinnovi contrattuali personale Giunta regionale	1.470.607,00
Fondo accantonamento manovre regionali	3.000.000,00
Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso	-
Fondo regionale per le emergenze	200.000,00
Totale parte accantonata	308.224.600,33
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	7.595.239,78
Vincoli derivanti da trasferimenti	157.318.327,33
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	470.234,50
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	157.394,01
Altri vincoli	-
Totale parte vincolata	165.541.195,62
Totale parte destinata agli investimenti	-
Totale parte disponibile	- 70.070.656,34
di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto	- 44.078.907,09

Dal confronto tra i dati di cassa risultanti dal rendiconto e quelli risultanti dal Conto del Tesoriere e dal SIOPE, emerge quanto segue:

Dati da Rendiconto			
	Situazione cassa al 31/12/2024	di cui gestione sanitaria	al netto della gestione sanitaria
Fondo cassa iniziale 1.1.2024	702.521.844,94	549.140.763,78	153.381.081,16
Riscossioni	2.982.413.087,60	2.271.691.381,31	710.721.706,29
Riscossioni da regolarizzare	-		
Totale entrate	3.684.934.932,54	2.820.832.145,09	864.102.787,45
Pagamenti	2.985.988.588,89	2.256.052.133,11	729.936.455,78
Pagamenti da regolarizzare	-		
Totale uscite	2.985.988.588,89	2.256.052.133,11	729.936.455,78
FONDO DI CASSA FINALE	698.946.343,65	564.780.011,98	134.166.331,67

Riepilogo cassa - confronto con dati tesoreria e Siope			
	Rendiconto	Tesoreria	SIOPE
Fondo cassa iniziale	702.521.844,94	702.521.844,94	702.521.844,94
Riscossioni	2.982.413.087,60	2.982.413.087,60	2.982.413.087,60
Riscossioni da regolarizzare	-	-	-
Totale entrate	3.684.934.932,54	3.684.934.932,54	3.684.934.932,54
Pagamenti	2.985.988.588,89	2.985.988.588,89	2.985.988.588,89
Pagamenti da regolarizzare	-	-	-
Totale uscite	2.985.988.588,89	2.985.988.588,89	2.985.988.588,89
FONDO DI CASSA FINALE	698.946.343,65	698.946.343,65	698.946.343,65

Le risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono le seguenti:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2024
A) Crediti vs.lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	-
B) Immobilizzazioni	1.183.567.565,85
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	27.564.863,98
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	405.072.715,84
<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>	750.929.986,03
C) Attivo circolante	1.981.899.968,66
D) Ratei e risconti	-
Totale dell'attivo (A+B+C+D)	3.165.467.534,51
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2024
a) Patrimonio netto	598.908.441,90
b) Fondi per rischi ed oneri	87.968.817,68
c) Trattamento di fine rapporto	-
d) Debiti	2.090.786.934,57
e) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	387.803.340,36
Totale del passivo (A+B+C+D+E)	3.165.467.534,51
Conti d'ordine	237.053,00
CONTO ECONOMICO	2024
A) Componenti positivi della gestione	2.859.979.895,23
B) Componenti negativi della gestione	2.815.921.457,01
Differenza fra comp. Positivi e negativi della gestione (a-b)	44.058.438,22
C) Proventi ed oneri finanziari	- 16.496.676,96
D) Rettifiche di valore attivita' finanziarie	-
E) Proventi ed oneri straordinari	2.768.558,63
Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e)	30.330.319,89
Imposte	3.339.775,46
Risultato dell'esercizio	26.990.544,43

DIRITTO

1. L'odierno giudizio, previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, riguarda la parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio 2023 e dei conti ad esso allegati, approvato dalla Giunta Regionale in data 18 luglio 2024, e si svolge nei termini e nelle forme di cui agli articoli da 39, 40 e 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.

In particolare, la normativa richiamata assegna alla Corte dei conti il compito di verificare l'esattezza degli importi che compongono il rendiconto generale della Regione *“ tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio. A tale effetto, verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare [... e] se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi”*, sulla base della deliberazione adottata dalla Giunta, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011.

La Corte delibera sul rendiconto generale con le formalità della sua giurisdizione contenziosa, quindi anche con l'intervento della Procura regionale.

La pronuncia della Corte dei conti interviene prima dell'approvazione, da parte dell'organo legislativo, della legge sul rendiconto (artt. 38 e 43, r.d. n. 1214/1934; art. 149, r.d. 23 maggio 1924, n. 827; art. 38, l. 31 dicembre 2009, n. 196).

La finalità primigenia della resa del conto è quella di accertare la conformità del documento agli aggregati contabili per la verifica degli equilibri (anche dinamici) del bilancio, così da individuare anche le risorse disponibili di manovra.

Su tale ultimo aspetto interviene poi il controllo politico dell'Assemblea legislativa, in rapporto al quale l'attività di parificazione della Corte dei conti si pone in funzione di ausiliarità.

Su un piano di complementarità, il giudizio di parificazione è anche occasione di verifica della gestione amministrativa dell'Ente, così che alla relativa decisione è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni, in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine - in particolare - di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa.

La decisione e la relazione sono trasmesse ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale-Assemblea legislativa.

Nessuna novità è stata introdotta per il giudizio di parificazione dal codice di giustizia contabile, approvato con d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Il giudizio di parificazione del rendiconto generale delle Regioni ad autonomia indifferenziata, dunque, è rimasto disciplinato dagli artt. 39-41 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, munito dei chiarimenti nomofilattici offerti dalla Sezione delle Autonomie, con le deliberazioni n. 9 del 26 marzo 2013 e n. 14 del 15 maggio 2014, e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 7 del 14 giugno 2013, riassunte nella nota del Presidente della Corte dei conti del 15 maggio 2018.

2. Le regole di tale giudizio, soprattutto nelle predette indicazioni nomofilattiche, alle quali questa Sezione si è attenuta, comportano il costante rispetto del contraddittorio con la Regione. In tal senso:

- la Sezione ha formulato specifiche richieste istruttorie, alle quali hanno dato riscontro gli organi della Regione;
- gli atti acquisiti sono stati messi a disposizione della Procura regionale, che ne ha preso cognizione;
- i rappresentati della Procura e della Regione hanno fornito deduzioni, in particolare nell'adunanza del 4 luglio 2025, relativamente alle valutazioni conclusive sull'attività di parificazione e sono intervenuti all'odierna pubblica udienza.

3. Sul piano del contenuto, i raffronti di parificazione sono stati operati: con le leggi del ciclo di bilancio 2024, con le scritture 2024 della ragioneria e con quelle del tesoriere regionale.

La Sezione ha condotto un'istruttoria che ha consentito di valutare gli equilibri di bilancio, la situazione dell'indebitamento, il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia contabile ed in generale la gestione dell'Amministrazione regionale.

4. Alla luce di tali raffronti e degli ulteriori accertamenti operati dalla Sezione, anche nel contraddittorio tra la Regione e la Procura regionale, salvo quanto di seguito si argomenterà, risultano rispettati:

- i limiti di impegno e pagamento assunti con legge di bilancio e successivi provvedimenti di variazione;
- i principi dell'equilibrio di bilancio;
- le disposizioni delle norme di contabilità statali e regionali;
- i limiti di indebitamento.

Le osservazioni in merito alle criticità gestionali sono riportate nella relazione allegata alla

presente decisione, ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 1, comma 5, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

5. Specifiche considerazioni devono esprimersi in merito al trasferimento di risorse all'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), pari ad euro 14.213.516,19, come risultante dalle movimentazioni del capitolo della parte spesa del rendiconto per l'esercizio 2024 n. 2490_S e 04821_S (intestato "*art. 20, c. 2 - Spese per il finanziamento dell'attività dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) - art. 16, l.r. 6.3.98 n. 9*").

Il finanziamento risulta disposto, a valere su risorse del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 16 della l. r. 6 marzo 1998, n. 9, che, nella formulazione vigente prima della modifica normativa, disponeva che "*1. In attesa della determinazione da parte dello Stato della quota del fondo sanitario nazionale da destinare al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione ambientale, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione del capitolo 2490 nella parte spesa del bilancio regionale, sul quale sono iscritte per l'esercizio finanziario in corso lire 9.000.000.000 (nove miliardi); il capitolo del bilancio regionale relativo al fondo sanitario nazionale, per il medesimo esercizio, è ridotto di pari importo. 2. Ulteriori risorse del bilancio regionale determinate dalla Giunta regionale e provenienti da ecotasse, nonché da fondi comunitari e statali, sono assegnate all'A.R.P.A. per lo svolgimento di specifiche attività di competenza*". A seguito delle modifiche apportate con la legge regionale n. 12 del 2024, il finanziamento dell'Arpa, secondo la nuova formulazione dell'art. 16 legge regionale n. 9 del 1998, "*è assicurato per tutte le funzioni e le attività correlate all'erogazione dei LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), mediante una quota del Fondo sanitario regionale, fino all'importo massimo di euro 14.213.516,19, determinata annualmente in ragione degli obiettivi definiti dal Piano annuale delle attività dell'Agenzia*".

Ne è risultato che, dal mese di gennaio al mese di luglio 2024, l'erogazione mensile dell'importo di euro 1.184.459,68 del finanziamento Arpa è stata effettuata per lo svolgimento dell'attività istituzionale, senza altra specificazione, sulla base della precedente normativa. Tale erogazione, sino al mese di luglio, è stata disposta sulla base dello stanziamento autorizzato con la citata disposizione della legge regionale n. 9 del 1998, nel testo al tempo vigente, per la quale pende giudizio di legittimità costituzionale. Per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2024, l'erogazione mensile dell'importo di euro 1.184.459,68 del finanziamento Arpa, è stata effettuata dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 12 del 2024 di modifica della precedente L.R. n. 9 del 1998, ma nelle more della

predisposizione del Piano annuale delle attività 2024 (previsto dalla novella legislativa) da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale entro il 31/10/2024, al dichiarato fine di garantire la continuità delle attività correlate ai livelli essenziali delle prestazioni LEPTA e LEPTA riconducibili ai LEA. Nei mesi di novembre e dicembre 2024, l'erogazione della quota del fondo sanitario stanziato a favore dell'ARPA è stata ordinata dando conto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano annuale delle attività 2024, con deliberazione n. 1222 del 13/11/2024. Con successiva deliberazione n. 509 del 28/05/2025, la Giunta ha approvato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c-ter, della L.R. n. 9/1998, la rendicontazione concernente le attività dell'annualità 2024 dell'Agenzia, evidenziando che la quota del Fondo Sanitario Regionale imputabile alle prestazioni LEPTA riconducibili a LEA corrisponde ad euro 13.917.975,96, con una differenza di euro 295.540,23 rispetto allo stanziamento iniziale, oggetto di congruaggio a valere sui trasferimenti 2025.

In considerazione delle descritte emergenze istruttorie è possibile formulare le seguenti osservazioni:

a) *Quanto alle erogazioni dal mese di gennaio al mese di luglio 2024:*

I relativi stanziamenti sono avvenuti ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 9/1998, nel testo vigente prima della novella recata con L.R. 12/2024, in relazione al quale risulta pendente presso la Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Sezione con Ordinanza n. 3/2025/PARI, che ha contestualmente sospeso il giudizio sul capitolo di spesa 2490_S e sui conseguenti effetti sul rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2023. La menzionata pronuncia della Sezione si basa, in estrema sintesi, sulle seguenti argomentazioni:

- i) L'A.R.P.A. Umbria è stata istituita dalla L.R. 6 marzo 1998, n. 9, per svolgere attività tecnico-scientifiche di protezione ambientale. L'art. 16, comma 1, della suddetta legge regionale (nel testo antecedente alle modifiche del 2024) prevedeva che gli oneri derivanti dall'attuazione della legge fossero coperti da un capitolo specifico (2490) nel bilancio regionale, con risorse prelevate dal Fondo Sanitario Nazionale (FSN), in attesa di una determinazione statale della quota del FSN da destinare a tali agenzie. La normativa statale (D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con L. 21 gennaio 1994, n. 61) aveva escluso oneri aggiuntivi per le regioni derivanti dall'istituzione delle Agenzie;
- ii) La sentenza della Corte costituzionale n. 1/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma analoga della Regione Siciliana (art. 90, comma 10, L.R.

siciliana n. 6/2001), ha stabilito che la copertura indistinta delle spese per il funzionamento delle A.R.P.A. con il Fondo Sanitario Regionale viola i principi di armonizzazione dei bilanci pubblici. L'art. 20 D.lgs. n. 118/2011 impone alle Regioni di garantire una "separata evidenza" delle entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, al fine di evitare opacità contabili e indebite distrazioni di fondi destinati ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

iii) L'art. 16, comma 1, della L.R. Umbria n. 9/1998 si porrebbe in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e), Cost., in relazione all'art. 20 del D.lgs. n. 118/2011, poiché non prevede alcuna correlazione tra il trasferimento di risorse del fondo sanitario all'A.R.P.A. e l'erogazione di servizi afferenti ai LEA, alterando così la struttura del perimetro sanitario.

iv) Si è prospettata anche la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) Cost. (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, incluso il diritto alla salute ex art. 32 Cost.) e degli artt. 81, 97, comma 1, e 119, comma 1, Cost. (equilibrio di bilancio e sostenibilità della spesa). La destinazione generica di risorse del perimetro sanitario a finalità estranee pregiudicherebbe l'effettiva erogazione dei LEA e amplierebbe indebitamente la capacità di spesa ordinaria della Regione.

b) *Quanto alle erogazioni dal mese di agosto al mese di dicembre 2024:*

Per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2024, e dunque dopo l'emanazione della L.R. n. 12/2024 (entrata in vigore il 3 agosto) di modifica della precedente L.R. n. 9/1998, l'erogazione delle quote mensili per il costo complessivo delle prestazioni rese da A.R.P.A. è avvenuta sulla base dello stesso stanziamento iscritto al bilancio di previsione 2024-2026 ed è stata disposta nelle more della predisposizione, da parte del Commissario Straordinario di A.R.P.A., del Piano annuale delle attività 2024, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale entro il 31/10/2024, al dichiarato fine di garantire la continuità delle attività correlate ai livelli essenziali delle prestazioni LEPTA e LEPTA riconducibili ai LEA. Per i mesi di novembre e dicembre 2024, l'erogazione delle quote mensili attinte dal fondo sanitario stanziato a favore dell'A.R.P.A. è stata disposta dando conto della sopravvenuta approvazione, da parte della Giunta regionale, con deliberazione n. 1222 del 13/11/2024, del Piano annuale delle attività 2024 dell'A.R.P.A. Entrambe le *tranches* di finanziamento (agosto-ottobre e novembre-dicembre) sono state quindi erogate sotto la vigenza della nuova disciplina regionale (*i.e.* art. 16 L.R. n. 9/1998, come sostituito dalla L.R. n. 12/2024). La prima porzione è stata erogata in carenza del Piano annuale di attività, mentre al momento della erogazione della seconda risultava un

Piano approvato, quantunque non nei termini previsti dalla normativa di riferimento: *“il piano annuale delle attività e che lo stesso deve essere approvato entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento”*. Sulla base di tali premesse è possibile inferire le seguenti considerazioni.

i) La novellata norma regionale prevede che il finanziamento degli oneri derivanti dalle funzioni e dalle attività, associate direttamente e indirettamente alla prevenzione collettiva e al controllo dei rischi sanitari, alla tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati, correlate all'erogazione dei LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), è assicurato mediante una quota del Fondo sanitario regionale determinata annualmente, in ragione degli obiettivi definiti nel Piano annuale di attività, fino all'importo massimo di euro 14.213.516,19.

ii) Anche all’esito del confronto-contraddittorio è risultato evidente che i LEPTA, previsti dall'art. 9 della L. n. 132/2016, non sono ancora venuti ad esistenza, in quanto non è stato emanato il D.P.C.M. che dovrebbe stabilirli, fissando anche i criteri di finanziamento. Pertanto, se è vero che il precedente testo dell'art. 16 della L.R. n. 9/1998 (applicabile al 2023) non prevedeva *tout court* tale correlazione (e la relativa legittimità costituzionale è al vaglio della Consulta), occorre rilevare che l’attuale versione dell’art. 16 della L.R. n. 9/1998, pur prevedendo tale correlazione in astratto (*“attività [...] correlate all'erogazione dei LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA)”*) non appare *prima facie* sufficiente a configurarla in concreto, in considerazione della non integrale attuazione dell'art. 9 (Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali) della L. n. 132/2016, a norma del quale *“I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”*. In carenza della definizione dei LEPTA che costituiscono *“il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività [...] che il Sistema nazionale è tenuto a garantire”*, risulta consequenziale che non appare, al momento, ipotizzabile l’esistenza di specifici accordi tra ARPA e Aziende Sanitarie, attuativi di accordi quadro a livello nazionale, per ricondurre le attività dell’ARPA al perimetro sanitario onde legittimare il finanziamento con il Fondo Sanitario Regionale per i LEA. Infatti, anche per l’esercizio finanziario 2024, la Regione non ha allegato né provato l'esistenza di tali accordi.

iii) Si deve peraltro constatare che l’attuale ordito normativo e provvedimentale regionale presenta, nel *côté* attuativo, ulteriori criticità. Invero, i provvedimenti programmatori (peraltro intempestivi) ai sensi dell’art. 1-bis della L.R. n. 9/1998 e la rendicontazione

relativa all'annualità 2024, che quantifica le attività/prestazioni realizzate da A.R.P.A. in complessivi euro 16.689.388,02 di cui euro 15.611.759,87 indicati come riconducibili ai LEA, non sono frutto di una cornice normativa definita e compiuta e potrebbero conseguentemente non essere idonei a scongiurare i rischi di copertura indistinta delle spese per il funzionamento delle A.R.P.A. con il Fondo Sanitario Regionale, potendosi configurare, nella concreta fattispecie, una sorta di postuma auto-correlazione ai LEA disancorata da un referente omogeneo in tutto il territorio nazionale.

c) *Conclusioni.*

All'esito delle articolate considerazioni in ordine alla dicotomica normazione di copertura finanziaria delle erogazioni mensili nel 2024 per il costo complessivo delle prestazioni rese da A.R.P.A., appare evidente che – impregiudicata ogni valutazione e determinazione sulla compatibilità della novellata disciplina di cui all'art. 16 della L.R. n. 9/1998 con la cornice costituzionale anche in ragione dell'esito del giudizio incidentale promosso con l'ordinanza n. 3/PARI del 15/01/2025 e, indipendentemente dal predetto esito, sulla legittimità degli atti attuativi della novellata legislazione regionale (con particolare riferimento alle modalità ed ai termini di pianificazione e rendicontazione delle attività dell'ARPA) – le erogazioni dal mese di gennaio al mese di luglio 2024 risultano disciplinate dalla medesima legislazione regionale sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. Sicché, avuto anche riguardo al corollario contabile della necessaria considerazione unitaria delle voci di spesa all'interno dei singoli capitoli siccome preordinate e subordinate a una finalità univoca, emerge evidente e certa l'opportunità di disporre, per l'esercizio finanziario 2024, la sospensione "impropria" del giudizio sui relativi capitoli di spesa 2490_S e 4821_S e sui conseguenti effetti sul relativo rendiconto generale della Regione Umbria. Giova invero rammentare che, quando la Corte dei conti, nell'ambito di un giudizio di sua competenza (quale il giudizio di parificazione di un rendiconto regionale), si trova a dover applicare una norma di legge, su cui pende una questione di legittimità costituzionale, è possibile disporre la sospensione c.d. "impropria" del giudizio in corso, per consentire il vaglio di costituzionalità di una norma che incide direttamente sulla decisione che la Corte dei conti è chiamata a prendere. Pertanto, la decisione finale sul giudizio dipenderà, *in parte qua*, dall'esito del pronunciamento della Corte costituzionale sulla norma in questione.

La Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria,

P.Q.M.

PARIFICA

il rendiconto generale della regione Umbria per l'esercizio 2024, ad eccezione dei capitoli di spesa 2490_S e 4821_S nonché i conseguenti effetti, in relazione ai quali

SOSPENDE

il presente giudizio sino alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata, da questa Sezione, con l'ordinanza n. 3/PARI del 15 gennaio 2025

APPROVA

la relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni in essa contenute

ORDINA

che, a cura della Segreteria, copia della presente decisione, unitamente alla relazione, sia trasmessa ai Presidenti della Giunta e dell'Assemblea legislativa;

che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 174/2012, copia della presente decisione e della allegata relazione, sia trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le determinazioni di competenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Perugia nella Camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025.

Il Presidente estensore
Antonello Colosimo

Depositata in Segreteria il 08/08/2025

Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Antonella Castellani